

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Bianca Magarò

ha emesso la seguente decisione nel procedimento disciplinare n. 02/2017 nei confronti di **UBERTO LUPINETTI E ANTONIO SARTORE**

In seguito alla trasmissione, da parte della Segreteria O. d G., su indicazione tempestiva della Procura Federale Fise, a mezzo mail in data 02.05.2017, della denuncia della sigra Nadia Dagradi n.q. esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Dentello Nicole, e di una segnalazione del sig. Stefano Pontiggia, riguardanti entrambe, per quanto di competenza di questo Giudice, fatti accaduti in occasione dello svolgimento del Trofeo Lombardia in data 25.4.2017 a Casorate Sempione e relativi, in particolare, alla ammissione della minore alla partecipazione al detto concorso, veniva preliminarmente disposta, con apposito provvedimento, l'acquisizione di documentazione utile ai fini sia della identificazione dei soggetti interessati, sia della decisione, rappresentata dalla relazione del Presidente di Giuria Tiziana Gori e dalle schede di tesseramento della sig.na Dentello.

Nelle more dell'incombente è stata acquisita, altresì, una informativa, datata 8 maggio 2017, redatta e sottoscritta dal Presidente del Comitato Regionale Lombardia, sig. Uberto Lupinetti, contenente dettagliata descrizione dei fatti accaduti in data 21 aprile 2017, relativi alla iscrizione della signa Dentello, alla quale è stata allegata una copia della lettera prot 554 del 22.4.2017, contenente la autorizzazione alla partecipazione della Dentello al concorso del 25.4.2017 a firma dello stesso Presidente CR Lombardia.

Ravvisati comportamenti antiregolamentari da parte di Lupinetti Uberto e Gori Tiziana, veniva, quindi, fissata la data della pronuncia per il 25 maggio 2017, tuttavia, con provvedimento del 18 maggio 2017, essendo stato erroneamente indicato il nominativo del Presidente Di Giuria nella persona di Tiziana Gori, anziché nella persona di ANTONIO SARTORE, del quale era stata acquisita relazione

protocollata in data 4.5.2017 dal CR Lombardia, trattandosi del Trofeo Regionale Ludico, veniva rinviata la data della pronuncia al 30 maggio 2017. Pervenivano, nelle more, memorie difensive e documenti da parte del sig Lupinetti in data 19.5.2017. Nulla perveniva dal sig Sartore.

Con provvedimento del 30 maggio 2017 questo GSN, ritenendo di dover acquisire informazioni utili ai fini della pronuncia, disponeva ex art 40 IV comma RG, la audizione della sigra Daniela Tonali, segretaria del concorso del 25 aprile 2017, convocando la stessa per la data del 5 Giugno 2017 presso la sede federale e rinviando la data della pronuncia al 9 Giugno 2017, con concessione di ulteriore termine agli incolpati per memorie e documenti. L'audizione si svolgeva regolarmente e il verbale veniva tempestivamente inviato agli incolpati. Nei termini ulteriormente concessi nulla perveniva da parte di entrambi gli incolpati.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti posti all'attenzione di questo Giudice riguardano strettamente la ammissione della minore Dentello Nicole alla partecipazione al Trofeo Regionale Ludico del 25 aprile 2017, benchè la stessa non presentasse i requisiti di anzianità di tesseramento prevista dal Regolamento.

L'ammissione alla partecipazione al trofeo è avvenuta, nel caso in esame, dopo che la madre della Dentello e denunciante, sigra Dagradi, ebbe a rappresentare al Presidente del CR Lombardia, sig. Uberto Lupinetti, il fatto che, nonostante la figlia avesse frequentato dal maggio 2015 l'Asim Club La Viscontea, per poi passare ad altra associazione, S.A.S.A, in data 13.4.2017, la medesima, pur avendo sempre pagato la patente Fise, non potesse partecipare al Trofeo del 25 aprile in quanto, come comunicato alla istruttrice della nuova AS da parte della segretaria del concorso, ella non possedeva la prevista anzianità di tesseramento.

A questo punto sarebbe intervenuta quella che la sigra Dagradi chiama "deroga", che sarebbe stata rilasciata dal Presidente del CR Lombardia Lupinetti e, in base alla quale, la minore è stata iscritta al concorso e vi ha partecipato.

In merito a questi fatti preme rilevare che la segnalazione del sig Pontiggia, non può essere presa in considerazione, in quanto

proveniente da soggetto che non versa in situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

La rappresentazione dei fatti della denunciante viene confermata, e ancor meglio circostanziata, dal Lupinetti, il quale, con la nota dell'8 maggio 2017, fornisce una dettagliata ricostruzione dei fatti, ammettendo di conoscere personalmente la situazione, avendo constatato che la Dentello era socia e frequentava, quantomeno dal 2016, da allieva i corsi pony, in quanto egli era socio del medesimo circolo.

Il Presidente CR Lombardia, su sollecitazione della sigra Dagradi, dichiara di avere avviato, quindi, le opportune verifiche, dalle quali sarebbe emersa una assenza di tesseramento ante 21.2.2017.

Il primo tesseramento della Dentello risultava, quindi, quello del 21.2.2017 presso La Viscontea e, successivamente, in data 13.4.2017, presso S.A.S.A.

Tale situazione, nell'immediatezza, veniva anche portata a conoscenza della Federazione dallo stesso Lupinetti, mediante contatti con l'Ufficio Tesseramenti, la cui addetta, confermando le risultanze, ipotizzava, stanti le argomentazioni del Lupinetti, potere trattarsi anche di un errore on line, comunque verificabile solo il 26 aprile, alla riapertura degli uffici Federali.

A questo punto il sig Lupinetti, forte della conoscenza personale della situazione e *<< nella ragionevole certezza che l'allieva fosse effettivamente tesserata quantomeno dal 2016>>* (vedi lettera dell'8 maggio 2017), allo scopo di non pregiudicare la partecipazione della allieva al concorso a causa di errori probabilmente commessi da terzi, rilasciava una autorizzazione alla partecipazione della Dentello al concorso mediante invio di una nota, allegata alla lettera dell'8 maggio 2017, che recita *<< con la presente si autorizza la partecipazione dell'amazzone Nicole Dentello al concorso del 25 aprile 2017 presso il Riding Club di Casorate Sempione (VA)>>*.

Tale autorizzazione, secondo il Lupinetti, doveva essere interpretata *<<impregiudicata ogni ulteriore determinazione occorrente>>*.

Nella memoria inviata, il Lupinetti ribadisce che l'iniziativa assunta da lui personalmente era volta alla tutela della minore; che la circostanza della frequentazione del club La Viscontea gli era nota personalmente,

in quanto tesserato presso la stessa AS e, comunque, anche perché, prima della emissione della autorizzazione, si sarebbe procurato riscontri documentali presso la AS, che allega alla memoria. In ogni caso, afferma essersi trattato di una evidente << *ammissione con riserva*>>, in attesa delle verifiche successive e ulteriori, non potendo escludersi un errore del sistema; sosteneva, inoltre, che il requisito sostanziale della anzianità di sei mesi sussisteva, benchè non formalmente registrato, e che tali formalismi, nel mondo dello sport possono essere superati facendo << *prevalere verità e correttezza anche sulla mera forma*>>.

Il medesimo Lupinetti, infine, adombra la responsabilità sia dell'Asim Club La Viscontea, sia del centro ippico SASA, che non avrebbe verificato la anzianità della minore prima di iscrivere al concorso.

Per quanto riguarda il Presidente Di Giuria del Trofeo, Sig Sartore, non è pervenuta alcuna memoria da parte sua, né, dalla relazione acquisita, emerge alcun cenno alla problematica della ammissione della Dentello. Non vi è neppure cenno al rilascio dell'autorizzazione da parte del CR Lombardia che, infatti, non solo non è citata, ma neppure allegata alla relazione.

Il fatto storico non è in discussione: la rappresentazione fornita dalla denunciante coincide perfettamente con quanto affermato sia dal sig Lupinetti, sia dalla sigra Tonali in sede di audizione.

La segretaria del concorso, sigra Tonali, in data 21 aprile 2017 ebbe a rilevare, infatti, la presenza di una anomalia nel tesseramento della Dentello, ovverosia la mancanza della prevista anzianità per la partecipazione e, quindi, l'iscrizione al Trofeo Regionale Ludico del 25.4.2017.

Di tale anomalia aveva messo al corrente i rappresentanti della associazione SASA, presso la quale la Dentello risultava tesserata, i quali, ovviamente, oltre ad avere insistito, in quanto a conoscenza del fatto che la ragazza montava da molto tempo, hanno informato la madre, sigra Dagradi.

Ques'ultima interpellava il Presidente Lupinetti, il quale la rassicurava sul fatto che si sarebbe trattato di un errore e che avrebbe trovato una soluzione mediante una deroga. Successivamente, nella stessa giornata del 21 aprile 2017, il sig Lupinetti contattava telefonicamente

la sigra Tonali, comunicandole che nulla ostava all'iscrizione della Dentello. Alla richiesta della sigra Tonali di ricevere un documento formale scritto, che la garantisse da eventuali responsabilità, il Lupinetti inviava, sulla mail personale di quest'ultima, la autorizzazione prot 554/2017 del 22 aprile 2017, mediante la quale egli, nella qualità di Presidente del CR Lombardia, autorizzava la partecipazione della amazzone Dentello Nicole al Trofeo del 25 aprile 2017 presso il Riding Club di Casorate Sempione.

Questo Giudice ritiene che le argomentazioni del Presidente Lupinetti non siano persuasive, ciò in quanto, a tacer d'altro, non esiste alcuna norma che conferisca al Presidente di un Comitato Regionale di derogare, mediante un proprio atto, alle norme regolamentari. La partecipazione della minore Dentello Nicole al Trofeo Ludico del 25 aprile 2017 è avvenuta mediante il ricorso ad un atto che non è previsto dai regolamenti come strumento per derogare alle norme che regolano la iscrizione ai concorsi.

Il Presidente Lupinetti è ricorso ad uno strumento non codificato dell'ordinamento sportivo al fine di superare la evidente assenza del requisito, che avrebbe legittimato la amazzone Dentello a partecipare al Trofeo. La anzianità semestrale è prevista sia dalla disciplina delle autorizzazioni a montare, che dal Regolamento Nazionale Salto Ostacoli, come requisito imprescindibile per la iscrizione ai concorsi, trattandosi di minori, evidentemente, anche con finalità di tutela degli stessi e del percorso formativo.

Non è prevista alcuna norma statutaria né regolamentare (rif artt 44, 45 comma 2 e 27 Statuto) che conferisca al Presidente del Comitato Regionale, e neppure al Presidente della Federazione stessa, la possibilità, mediante l'emanazione di un proprio atto unilaterale, di derogare o di superare prescrizioni normative federali.

Il requisito dell'anzianità semestrale, che avrebbe consentito alla minore di partecipare al concorso, non risultava agli atti né del circolo la Viscontea, né della Federazione, e tale constatazione avrebbe dovuto indurre il Presidente Regionale ad astenersi dall'intervenire nell'iter di iscrizione seguito dalla segreteria del concorso, non essendo prevista alcuna "autorizzazione in deroga" da parte di organi federali.

A ciò si aggiunge il fatto che le risultanze documentali avevano confermato l'assenza del requisito, in quanto lo stesso incolpato afferma di avere visionato la documentazione interna al Club La Viscontea prima di emettere il provvedimento (memoria del 19.5.2017), quindi aveva potuto constatare il pagamento, da parte della Dentello, della quota Fise e la presenza della Dentello nell'elenco soci, ma non aveva rinvenuto traccia del tesseramento della stessa da parte del detto circolo.

Pertanto l'ammissione, autorizzata sulla base di conoscenza personale dei fatti, semmai aggrava il comportamento dell'incolpato, in quanto, come dichiarato dalla sigra Tonali, in presenza di medesime situazioni in altri concorsi, non si è verificato alcun intervento esterno da parte di organi regionali federali, ma si è sempre proceduto a escludere l'atleta dalla manifestazione, previo avviso del circolo di appartenenza o dell'istruttore.

Occorre, inoltre, stigmatizzare la validità dell'invocata esimente della "tutela della minore" da parte del Presidente Lupinetti, il quale dichiara di avere agito affinché la ragazza non venisse pregiudicata per un errore altrui, in quanto si scontra con alcune circostanze significative: da un lato, con il fatto che il circolo, presso il quale la Dentello montava prima del 13.4.2017, fosse l'Asim Club La Viscontea, che sarebbe riconducibile alla moglie del Lupinetti, dall'altro, che l'istruttore della ragazza presso tale circolo fosse il figlio del Lupinetti, Gianluca, come dichiarato dalla sigra Dagradi, e ancora con il fatto che una iscrizione senza requisiti, in caso di sinistro, avrebbe esposto la minore e la Federazione ad un gravissimo pregiudizio, in quanto in presenza di una iscrizione illegittima, la copertura assicurativa avrebbe potuto legittimamente essere negata.

Non ravvisa, quindi, questo Giudice la *ratio* del comportamento dell'incolpato, quale rappresentata nelle memorie difensive, se non, al contrario, in una avventatezza, che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime per la bambina e per la stessa Federazione, della quale il Presidente di Comitato Regionale è organo che <<*rappresenta la FISE ai fini sportivi nel territorio di competenza*>> (art 45 statuto) ed è tenuto al rispetto dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ex art 1 Rg Fise e art 2 Codice Comportamento Coni.

La spiegazione, ex post, di una ammissione “con riserva” o di una ammissione “in attesa di ulteriori approfondimenti”, non modifica il significato di quanto accaduto, non essendo prevista, appunto, alcuna ammissione di questo genere.

La “mera forma” regolamentare non è da intendersi fine a se stessa ma è destinata al superiore interesse della tutela dell’atleta e della federazione. Superarla arbitrariamente non è consentito, né ammissibile.

Ritiene questo Giudice che la situazione in cui si è venuta a trovare la minore Dentello Nicole non era sanabile in alcun modo, tantomeno mediante un atto unilaterale ed arbitrario, quale la autorizzazione rilasciata per l’occasione dal Presidente Lupinetti, non codificato e non esistente nelle carte e nei regolamenti federali e in presenza di evidenze documentali che attestavano l’esatto contrario di quanto solo ipotizzato da Lupinetti.

Per quanto concerne il Presidente di Giuria è da sottolineare il fatto che dell’accaduto non sia stata data contezza nella relazione redatta dal medesimo, che dell’autorizzazione del Presidente Lupinetti egli non solo non abbia richiesto copia, ma non la abbia neppure allegata alla relazione e del fatto che, come ufficiale di gara non si sia interrogato sul rispetto dei regolamenti e sulla legittimità di una tale iscrizione. Il Regolamento degli Ufficiali di Gara prevede che il Presidente di Giuria << *rappresenta la Fise e ha il compito di coordinare tutta la manifestazione*>>, anch’esso soggetto al rispetto dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art 1 RG Fise e all’art 1 e 2 Codice Comportamento Sportivo Coni.

Per questi motivi si ritiene che nella commisurazione della sanzione da irrogare si debbano applicare a carico di entrambi gli incolpati le aggravanti di cui all’art 8 lettera a), mentre per la posizione del sig. Lupinetti deve pesare la valutazione dei precedenti disciplinari dell’incolpato (sentenza Tribunale Federale n. 12/2013).

PQM

Il GSN irroga al sig. **LUPINETTI UBERTO** la sanzione della sospensione da ogni carica e/o incarico sociale e/o federale ex art 6 lettera e) per un periodo di mesi sei;

al sig. **ANTONIO SARTORE** la sanzione della sospensione da ogni carica o incarico sociale o federale ivi compresa la qualifica di ufficiale di gara ex art 6 lettera e) per un periodo di mesi quattro;

MANDA

Alla Segreteria OdG di comunicare il presente provvedimento agli interessati **UBERTO LUPINETTI e ANTONIO SARTORE** e di procedere ai successivi incombenti.

Roma, li 9 giugno 2017

Il Giudice Sportivo Nazionale

F.to: Avv. Bianca Magarò